

# **STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE**

## **“Gruppo Camuno Gioco Scopa”**

### **ART. 1 - COSTITUZIONE**

Viene costituita l'associazione senza finalità di lucro, denominata “Gruppo Camuno Gioco Scopa”.

Essa sarà regolata dal presente statuto e dalle disposizioni di legge relative alle associazioni non riconosciute.

L'associazione si informa ai principi democratici sanciti dalla Costituzione italiana, e si propone di operare nel campo ricreativo e sociale.

L'Associazione fa riferimento all'Unione Italiana Gruppi Cartofili (UIGC) che riconosce come Federazione guida.

L'ambito territoriale su cui insisterà la propria attività è la Valle Camonica (BS).

### **ART. 2 - SEDE**

L'Associazione Gruppo Camuno Gioco Scopa ha sede in Capo di Ponte piazza Roma 13.

Essa potrà svolgere la propria attività anche presso altri sedi.

### **ART. 3 - SCOPI**

L'Associazione Gruppo camuno Gioco Scopa ha lo scopo di:

- praticare, conservare e tramandare gli usi, affermatasi nella tradizione popolare, delle discipline cartofile più praticate nel nostro Paese;
- divulgare e valorizzare il gioco della Scopa nelle sue varie forme, in particolare nella versione dello Scopone;
- affinare le capacità tecniche dei giocatori;
- sviluppare il gioco dal punto di vista organizzativo sul piano sportivo.
- organizzare tornei e gare, anche in collaborazione con la UIGC ed altre Associazioni
- ricordare i giocatori che hanno reso grande il gioco dello Scopa
- svolgere attività sociali a livello locale.

#### **ART. 4 - PATRIMONIO**

L'Associazione Gruppo Camuno Gioco Scopa ha una propria entità patrimoniale, formata: dalle quote dei soci, dalle quote di partecipazione dei tornei e delle gare, da eventuali lasciti o donazioni.

I contributi degli associati ed i beni acquisiti costituiranno il fondo comune dell'Associazione.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso.

Le obbligazioni che l'Associazione contrae, secondo lo statuto e per mezzo dei suoi organi competenti, sono regolate dall'art.1, comma 2°, dello statuto stesso e dall'art. 38 del Codice Civile.

#### **ART. 5 - AMMISSIONE**

Potranno essere ammessi, quali soci ordinari, tutti coloro che ne faranno domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione che deciderà insindacabilmente. La presentazione della domanda implica conoscenza dello statuto sociale

#### **ART. 6 - DIRITTI**

Ogni socio verrà iscritto nell'elenco dei soci ed avrà diritto a partecipare a tutte le manifestazioni sociali.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI**

I soci sono obbligati a corrispondere all'Associazione la quota di ammissione iniziale e le rette annuali deliberate dal Consiglio Direttivo.

La morosità nel pagamento delle quote potrà comportare l'esclusione dall'elenco dei soci.

Ogni socio sarà vincolato all'osservanza del presente statuto, delle regole dell'UIGC, e dei regolamenti in vigore nei vari tornei e gare approvati dal Consiglio Direttivo dell'associazione e dell'Unione.

Ogni socio è tenuto alla disciplina nel gioco, e ad un comportamento verso gli altri soci, in ogni fase dell'attività sociale, educato e corretto.

Il consiglio direttivo può, con decisione motivata, e a maggioranza di due terzi dei votanti, espellere dall'associazione i soci che si macchino di comportamento lesivo del buon funzionamento e del buon nome dell'associazione.

## **ORGANI COMPETENTI**

### **Art. 8 - ELENCAZIONE**

Gli Organi competenti dell'Associazione Gruppo Camuno Gioco Scopa sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo

### **ART.9 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea si compone della totalità dei soci. Essi possono partecipare personalmente o farsi rappresentare per delega; gli intervenuti non possono rappresentare più di un socio.

Hanno diritto di voto tutti i soci che abbiano corrisposto la quota per l'anno in corso, tutti hanno diritto di parola.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo alla fine di ogni anno sociale fissato al 30 del mese di settembre.

Indipendentemente dalla comunicazione diretta a ciascun socio, l'assemblea - sia ordinaria che straordinaria - s'intenderà validamente convocata con l'affissione del relativo ordine del giorno nella sede e nella bacheca sociale con almeno dieci giorni di preavviso.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- a) approvazione del bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente;
- b) elezione, ogni tre anni, a maggioranza relativa di voti, del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo.
- c) indicazione al Consiglio direttivo, anche tramite mozioni, di proposte e suggerimenti.

L'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo è convocata ogni qualvolta lo stesso ne ravvisi l'opportunità o quando abbia ricevuto richiesta motivata da un numero di soci non inferiore ai tre decimi e con le stesse modalità di quella ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è valida: in prima convocazione quando siano presenti di persona o per delega la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è valida: in prima convocazione quando sia presente di persona o per delega la metà più uno dei soci; in seconda convocazione quando il numero dei convenuti è superiore al quinto dei soci.

In entrambe le assemblee le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti; nelle convocazioni di esse devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno; la prima e la seconda convocazione possono anche tenersi in giorni diversi.

Di entrambe le assemblee sarà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario delle stesse assemblee; in tale verbale saranno riportati tutti i soci presenti in proprio e per delega.

#### **ART. 10 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, ed è garante dell'osservanza dello Statuto. In caso di assenza del Presidente, il segretario ne assumerà le funzioni.

#### **ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO - Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da 6 membri; a 2 di essi sono demandate le seguenti funzioni: Segretario, Tesoriere.

Il **Segretario** compila, in apposito libro, i verbali delle assemblee, si occupa della corrispondenza, cura l'archivio e l'elenco dei soci.

Il **Tesoriere** è il depositario della cassa sociale; ritira le quote associative annuali; provvede ai pagamenti; deposita e preleva, con firma congiunta del Presidente, eventuali depositi dell'Associazione presso Istituti di Credito e altri Enti; cura la regolare tenuta dei bilanci e dei registri contabili, di cui ha obbligo di relazione all'assemblea.

In caso di vacanza o dimissioni di qualche componente il Consiglio, qualora risulti costituito da almeno due componenti oltre al Presidente, potrà continuare a funzionare nel suo numero fino alla prossima assemblea, nella quale sarà completato con nuove elezioni.

## **ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO - Poteri**

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività dell'Associazione. Esso in particolare provvede:

- a) a realizzare le finalità stabilite dallo Statuto;
- b) a far rispettare lo Statuto;
- c) a determinare la quota di ammissione e la retta annuale per i soci ordinari;
- d) all'amministrazione del patrimonio sociale;
- e) alla convocazione delle assemblee;
- f) alla organizzazione tecnica ed amministrativa;
- g) alla tutela dei diritti dei propri soci nonché alla vigilanza sul comportamento degli stessi nei tornei e nelle gare.
- h) a curare la collaborazione con l'UIGC e altri gruppi;

## **ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO - Partecipazione**

Nella composizione del Consiglio Direttivo può essere eletto qualunque socio.

## **ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO - Convocazione**

Il Consiglio Direttivo sarà convocato ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri in carica.

## **MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 15 – MODIFICHE STATUTARIE**

Per qualunque modifica statutaria provvede l'assemblea straordinaria, per la cui validità costitutiva e deliberativa, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza della metà più uno dei soci, in proprio e per delega, e le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta.

Le modifiche approvate dalla metà più uno dei soci avranno efficacia dal momento dell'approvazione e non necessitano di atti formali e/o pubblici per il loro inserimento nello statuto.

#### **Art. 16 – SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE**

Per l'eventuale scioglimento dell'Associazione è richiesta in sede di assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno due terzi dei soci, in proprio o per delega, e la deliberazione di scioglimento dovrà essere presa a maggioranza assoluta di voti; non è richiesto l'atto pubblico.

L'assemblea potrà nominare uno o più liquidatori.

I beni e le somme in attivo saranno devolute per opere di beneficenza o per scopi di cultura o per scopi sportivi, secondo le indicazioni della stessa assemblea.

I beni personali dei singoli soci, messi a disposizione dell'Associazione, saranno restituiti agli stessi o ai loro eredi.

#### **ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI**

Le decisioni ed i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo hanno valore di lodo arbitrale e tutti i soci sono obbligati a rispettarli, tenuto conto della particolare natura del GRUPPO CAMUNO GIOCO SCOPA, che è di carattere privato ed amichevole e priva di personalità giuridica.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed in particolare alla normativa in materia di associazioni.

Letto e approvato all'unanimità  
Capo di ponte, lì 08/11/2013

**IL PRESIDENTE**  
*(ANDREA PETROBONI)*

**IL SEGRETARIO**  
*(LUCA SANTI)*